

IL COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

Dott. Giuseppe Marziale	Presidente
Avv. Bruno De Carolis	Membro designato dalla Banca d'Italia - (Estensore)
Prof. Avv. Giuliana Scognamiglio	Membro designato dalla Banca d'Italia
Prof. Avv. Saverio Ruperto.	Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario per le controversie in cui sia parte un cliente consumatore
Prof. Liliana Rossi Carleo... ..	Membro supplente designato dal C.N.C.U.

nella seduta del 30.4.2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica,

FATTO

Il ricorrente era titolare di un conto corrente aperto presso la Banca convenuta a lui cointestato unitamente alla madre. Quest'ultima, deceduta il 23 dicembre 2006, aveva stipulato una polizza assicurativa per l'eventuale copertura di saldi negativi in caso di premorienza.

Ricevuto l'estratto conto al 31.12.2006 che evidenziava un saldo debitore di euro 352,72, il cliente riferisce di aver contattato tempestivamente l'agenzia 12 della Banca per definire l'estinzione del rapporto e di aver successivamente consegnato direttamente alla banca la documentazione necessaria al fine della liquidazione della polizza a copertura del saldo debitorio, affinché la banca stessa provvedesse ad inoltrarla alla società assicuratrice.

Afferma inoltre di aver sollecitato in via informale la chiusura del rapporto dopo aver ricevuto l'estratto conto al 31 marzo 2007, da cui risultava l'addebito di ulteriori interessi passivi, ma la banca gli richiedeva ulteriori documenti.

In data 28.12.2007, la Compagnia di assicurazione "a completamento della pratica" provvedeva ad accreditare sul c/c la somma "al netto degli interessi" di euro 276,24, che il ricorrente asserisce essere "addirittura inferiore al saldo del 31/12/2006". Riferisce, altresì, che - su richiesta del Direttore dell'Agenzia - in data 11 giugno 2008 provvedeva a versare sul conto la somma di euro 150 "al fine di coprire la differenza tra il suddetto saldo" a



quella data “e l’importo dell’assicurazione”; in tale occasione egli sollecitava la chiusura del c/c per evitare ulteriori addebiti e richiedeva lo “stralcio degli interessi maturati a seguito della non tempestiva definizione della pratica”, ricevendo rassicurazioni in tal senso.

Alla fine del mese di novembre 2009 riceveva, via posta ordinaria, solleciti di pagamento da parte di una società di recupero crediti mandataria della Banca e la comunicazione che il c/c in questione non era ancora stato estinto.

Con reclamo del 3 dicembre 2009, il ricorrente “vista la precedente situazione nonché la correttezza e tempestività nel seguire le indicazioni” fornite dal personale della banca, comunicava di ritenere non dovuto il pagamento della somma richiesta, originata da interessi passivi, e rinnovava la richiesta di chiusura della posizione in tempi brevi.

Con lettera del 7 gennaio 2010 la Banca riscontrava negativamente il reclamo, facendo presente di essere estranea ai problemi riguardanti il ritardato rimborso delle somme come da polizza, non essendo l’emittente della stessa “ma solo il soggetto “mandatario” per l’incasso delle somme da liquidare”; invitava pertanto il cliente a prendere contatti direttamente con la Compagnia di Assicurazione. Faceva presente di aver inviato regolarmente gli estratti conto, mai contestati e quindi da ritenersi approvati.

Con ricorso all’ABF il ricorrente, riproponendo le vicende già esposte in fase di reclamo, precisava ulteriormente che:

1. tutte le comunicazioni “sono state sistematicamente effettuate per iscritto e consegnate al personale dell’Agenzia 13 di Roma della Banca”, in quanto più vicina al domicilio del cliente e in accordo con l’Agenzia 12;
2. il 16 febbraio 2009 veniva contattato da una società incaricata dalla Banca per il recupero del credito, nel frattempo “lievitato a € 767,76”, a causa degli interessi passivi maturati, senza tener conto della somma già precedentemente saldata di € 426,24 (276,24 + 150): in tale occasione la società di recupero crediti veniva messa in contatto direttamente con il personale dell’agenzia 13, che assicurava la tempestiva risoluzione della posizione. Nell’occasione l’Agenzia 13 precisava “che i ritardi erano imputabili ad una mancata trasmissione della documentazione relativa agli uffici competenti dell’istituto di credito”. Nel frattempo il ricorrente inviava richieste scritte di sollecito, tramite l’agenzia 13, per la risoluzione della posizione;
3. dopo un’assenza di diversi mesi per motivi di lavoro, all’inizio di dicembre 2009 riceveva un ulteriore sollecito da un’altra società di recupero crediti, che gli intimava il pagamento di euro 1.055,98.
4. le comunicazioni inoltrate tramite l’agenzia 13 sono state evidentemente trasmesse “con grave ritardo agli organi competenti oppure addirittura mai inviate”: se infatti tali richieste fossero state recepite da parte della banca nei tempi dovuti, la posizione sarebbe stata di semplice definizione.

In conclusione, il ricorrente, ritenendo non motivate le richieste da parte della Banca, chiede che l’ABF “riconosca che tale posizione debitoria debba considerarsi ampiamente risolta” a suo favore, “essendo già da tempo saldata alla Banca la cifra complessiva di € 426,24” ed “avendo costantemente sollecitato la definizione della posizione in oggetto, adempiendo sempre tempestivamente ed esattamente alle richieste dell’istituto tramite il personale delle agenzie 12 e 13”.



Nelle controdeduzioni, l'intermediario afferma quanto segue:

1. la Banca è estranea alle problematiche segnalate dal ricorrente in ordine al rimborso delle somme relative alla polizza. La Banca non è soggetto emittente ma solo "soggetto che, su incarico del cliente, si è occupato dell'incasso delle somme da liquidare": conseguentemente il ricorrente dovrebbe prendere direttamente contatti con la Compagnia di Assicurazione per gli adempimenti che concernono la liquidazione della polizza, ove non si ritenga soddisfatto dell'ammontare liquidato;
2. pur ribadendo l'estraneità rispetto al rapporto assicurativo, la Banca chiarisce, sulla base delle delucidazioni richieste alla Compagnia, che la correntista deceduta aveva stipulato una polizza (BAP "Contrappunto" n. 3008152) "Temporanea Caso Morte" a copertura dello scoperto o del saldo di conto corrente: ai sensi dell'art. 4 del contratto tale polizza assicura, tra l'altro, l'eventuale saldo passivo, valutato "nel giorno del decesso, in relazione al conto corrente al quale l'adesione è associata", e non – come riferisce il ricorrente – al momento della liquidazione;
3. la Compagnia, ai sensi dell'art. 8, si impegna, verificata l'esistenza dell'obbligo di pagamento, a mettere a disposizione del beneficiario la somma dovuta entro 30 gg dalla ricezione della documentazione prevista dall'art. 7, che l'avente diritto deve consegnare "per mezzo della Banca Distributrice o direttamente": nel caso di specie la Compagnia, ricevuta la documentazione in più tornate, ha provveduto ad accreditare la somma di euro 276,24 in data 13 dicembre 2007 con valuta 12 dicembre 2007;
4. alla data del 13 dicembre 2007 il conto corrente presentava un saldo debitorio di euro 632,39;
5. allorché il cliente provvede – in data 11 giugno 2008 – ad effettuare un versamento in c/c di euro 150, il saldo risultava a debito per euro 568,66 (euro 418,66 dopo l'operazione di versamento);
6. al 31 dicembre 2009 (ultimo estratto conto inviato all'interessato) il conto presentava un saldo debitorio di euro 1.264,52, "in virtù dei successivi addebiti per competenze, imposta di bollo, ecc (il tutto conformemente alle vigenti condizioni contrattuali)";
7. risulta alla banca che il cliente – prima della missiva del 3 dicembre 2009 – non abbia provveduto né a contestare le risultanze degli estratti conto (che si intendono approvate in mancanza di opposizione scritta entro sessanta giorni) né a ripianare il saldo negativo di conto al fine di consentirne la chiusura;
8. "non risultano reperite le richieste formali di chiusura del c/c cui il ricorrente fa riferimento", che "non sono state prodotte dall'interessato nella documentazione relativa al Ricorso né tra le allegazioni afferenti il reclamo".

In conclusione, la Banca, ritenendo corretto il proprio comportamento per "essersi attenuta alle principali norme di buona fede e correttezza" e per non aver commesso violazioni o irregolarità, chiede all'ABF:

- in via principale, di dichiarare il difetto di legittimazione passiva della Banca nell'ambito della vicenda, che afferisce a questioni relative al rapporto assicurativo;
- in via subordinata, nel merito, di dichiarare infondato il ricorso.

DIRITTO

La Banca si dichiara estranea alle “problematiche” segnalate dal ricorrente in ordine al rimborso delle somme relative alla polizza assicurativa. E’ però agevole osservare che il contratto di assicurazione - oltretutto stipulato su moduli della Banca - è legato a quello di conto corrente da un rapporto di accessorietà, essendo finalizzato, da un lato, a preservare gli aventi causa dell’assicurato dal rischio di “ereditare” debiti del de cuius e, dall’altro, a garantire al creditore il pronto pagamento del debito, scongiurando il rischio dell’inadempimento. Contrariamente a quel che si afferma nelle controdeduzioni, deve pertanto escludersi che il suo ruolo fosse circoscritto all’incasso della liquidazione disposta in esecuzione del relativo contratto di assicurazione.

Il resoconto offerto dal ricorrente sui suoi ripetuti contatti – benché non formalizzati per iscritto – con il personale dell’agenzia 12 della banca ed in particolare con il direttore della stessa è quindi verosimile, apparendo ragionevole che il personale si sia diligentemente adoperato per rendere operativa la liquidazione prevista nella polizza. Al riguardo, la banca nelle sue controdeduzioni eccepisce la mancanza di comunicazioni scritte da parte del ricorrente, ma non contesta specificamente le circostanze analiticamente esposte da quest’ultimo con riguardo ai ripetuti contatti avuti con il personale della banca. La mancanza di una specifica contestazione da parte della Banca convenuta rende necessario richiamare il principio stabilito dall’art.115 cod. proc. civ., secondo cui “il giudice deve porre a fondamento della decisione ... i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita”. Come è noto, tale principio è frutto di una evoluzione giurisprudenziale che ha messo in luce la sua derivazione “da tutto il sistema processuale”, nel cui ambito “le parti hanno l’onere di collaborare a circoscrivere la materia controversa” (v. Cass. 5191/2008 e relativi riff. giurisprudenziali). Il recente inserimento in forma esplicita nel codice di procedura civile, rafforza il convincimento che si tratti di principio di generale applicazione, tanto da rendersi applicabile anche al presente procedimento, non potendo quest’ultimo disattendere i principi generali del processo civile. Ne consegue che, nella fattispecie, le circostanze ed i fatti illustrati dal ricorrente, in quanto non specificamente contestati dalla Banca, devono considerarsi “incontroversi e non richiedenti una specifica dimostrazione” (cfr. in tal senso: Cass., Sez. 3^a, n. 18399 del 2009).

Tale principio si estende necessariamente alle richieste che il ricorrente afferma di aver più volte espresso al personale dell’agenzia 12 della banca circa la sua volontà di chiudere il rapporto di c/c contando sulla copertura assicurativa. In particolare, il ricorrente riferisce di aver provveduto al versamento di euro 150 “su richiesta del Direttore dell’Agenzia” al fine di ripianare il conto e comunque nell’intento di chiudere il rapporto; anche tale circostanza, non essendo stata specificamente contestata dalla banca, deve ritenersi provata ai sensi del richiamato art.115 c.p.c.; inoltre, il manifestato intento di definire la posizione debitoria può ritenersi confermato dal fatto che nell’estratto conto al 30/06/2008 tale operazione è descritta come “versamento a deconto posizione debitoria”.

In proposito, non appare decisiva l’eccezione sollevata dalla Banca sugli effetti della mancata contestazione degli estratti conto, dai quali risultava il saldo negativo progressivamente sviluppatosi. Infatti, è noto come la mancata tempestiva contestazione dell’estratto-conto nel termine previsto dall’art.1832 c.c. rende inoppugnabili sotto il profilo contabile gli accrediti e gli addebiti ivi riportati, ma non preclude la contestazione sulla validità e l’efficacia dei rapporti obbligatori da cui tali scritturazioni traggono origine (v. Cass., Sez. I, n. 6514/2007; Sez. I, n.11749/2006).



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Più in generale, nella fattispecie – stando alle ricostruzioni dei fatti riferite dal ricorrente e non contestate dalla banca in forma specifica – emerge l'affidamento ingenerato dalla banca in ordine alla possibilità di ripianamento del debito e alla chiusura del conto. Infatti, considerato il carattere accessorio e ancillare rispetto al conto corrente, può ritenersi che la polizza assolvesse non solo una funzione di garanzia a vantaggio della banca, ma anche una funzione di "protezione" nei confronti degli aventi causa dell'assicurato, per cui la banca avrebbe dovuto curare l'effettiva copertura in esecuzione del contratto stipulato con il cliente.

Invece, il conto in questione, pur non essendo mai stato utilizzato dal ricorrente, almeno dopo il decesso della madre cointestataria, ha registrato un aumento progressivo del saldo debitore dovuto esclusivamente a competenze, interessi e spese che la banca ha continuato ad addebitare. Va in proposito osservato che il rispetto dei doveri di buona fede e di correttezza nell'esecuzione del contratto avrebbe dovuto indurre la banca a sospendere il conteggio delle competenze; ciò sia in virtù del dovere di leale collaborazione con la controparte in relazione alla stipula del contratto di assicurazione direttamente con la banca, sia in considerazione dei contatti che il cliente dichiara di aver avuto direttamente con il personale della banca e delle assicurazioni ricevute al riguardo. Peraltro, la Compagnia di assicurazioni ha erogato le somme dovute direttamente sul conto corrente bancario, dandone comunicazione contestualmente al correntista e alla banca, evidentemente cointeressati all'esecuzione della polizza.

Tutto ciò premesso, va tuttavia rilevato che il ricorrente ha effettuato il versamento del euro 150,00 in data 11 giugno del 2008, dopo aver conferito con il direttore dell'agenzia ed in esecuzione dei suggerimenti ricevuti in tale occasione. Pertanto, la manifestazione di volontà di definire il rapporto può farsi risalire a quella data, in cui le parti (correntista e direttore della filiale) hanno verosimilmente preso atto dell'ammontare del saldo debitore e della volontà del cliente di chiudere il rapporto.

Per i motivi sopra illustrati, il Collegio ritiene, in parziale accoglimento del ricorso, che il ricorrente debba essere riconosciuto debitore della banca nei limiti dell'importo di euro 418,66 corrispondente alla differenza tra il saldo debitore risultante alla data dell'11/6/2008, pari ad euro 568,66, detratto l'importo di euro 150,00 versato sul conto nella medesima data. Nessun altro importo può essere richiesto per commissioni, spese ed interessi imputati successivamente alla suddetta data.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso nei sensi di cui in motivazione. Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente quella di Euro 20,00 venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE MARZIALE